



COMUNE DI OZEGNA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità pag. 3

CAPO PRIMO - CREMAZIONE

Art. 2 - Esercizio della cremazione pag. 3

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione pag. 3

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali pag. 4

Art. 5 - Caratteristiche delle urne cinerarie pag. 4

CAPO SECONDO

Art. 6 - Diverse destinazione delle ceneri pag. 4

Art. 7 - Soggetto affidatario dell'urna pag. 5

Art. 8 - Procedura per l'affidamento pag. 6

Art. 9 - Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione pag. 6

SEZIONE II - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 - Dispersione delle ceneri pag. 7

Art. 11 - Luogo di dispersione delle ceneri pag. 7

Art. 12 - Procedura per la dispersione pag. 8

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Senso comunitario della morte pag. 8

Art. 14 - Registri per l'affidamento e la dispersione pag. 8

Art. 15 - Deposito provvisorio pag. 8

Art. 16 - Sanzioni pag. 9

Art. 17 - Informazione ai cittadini pag. 9

Art. 18 - Norma transitoria e finale pag. 9

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri, nell'ambito dei principi enunciati dalle seguenti fonti:
 - il D.P.R. N. 285 del 10/09/1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria);
 - la Legge N. 130 del 30/03/2001 (Disposizioni in materia di dispersione delle ceneri);
 - il D.P.R. N. 254 del 15/07/2003 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. n. 179 del 31/07/2002);
 - la Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007 (Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e si armonizzano con le norme, contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio mortuario e del cimitero approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.11.2003 e modificato con deliberazioni nr. 6 del 13.02.2007 e nr. 25 del 27.09.2007;
3. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

CAPO PRIMO - CREMAZIONE

Art. 2 – Esercizio della cremazione

1. Il Servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso o suo delegato sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria;
 - b. dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
4. Quanto previsto al comma 1. a) e 1. b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 4 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Per la cremazione dei resti mortali:
 - l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Art. 5 - Caratteristiche delle urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

CAPO SECONDO - DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 6 - Diverse destinazione delle ceneri

1. Le urne contenenti le ceneri possono essere:
 - tumulate all'interno del cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta privata);
 - consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento)
2. Le ceneri possono anche essere disperse con le modalità di cui ai successivi artt. 10,11,12.

3. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso Comuni diversi dal Comune di Ozegna. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve acquisire le necessarie autorizzazioni.

SEZIONE I - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 7 - Soggetto affidatario dell'urna

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestare la volontà ai sensi del comma 3 lettera b) e
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Ozegna nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nell'area delimitata all'interno del cimitero, ovvero nel cinerario comune.

Art. 8 - Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in celletta o per la dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Qualora in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.

Art. 9 - Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc) purchè offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione.
2. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui all'articolo 7 comma 3 punto b) dovranno, presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previo apposita autorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere , in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca

reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

SEZIONE II - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 10 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto previsto al comma 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
7. non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune nell'area riservata del cimitero comunale.

Art. 11 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area che sarà appositamente predisposta all'interno del cimitero comunale;
 - c) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva,
 - e) nei fiumi,
 - f) in mare;
 - g) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - h) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale
2. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale biodegradabile ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
5. La dispersione nell'apposita area cimiteriale (che sarà predisposta) avviene per dispersione nel terreno.
6. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
7. La dispersione è in ogni caso è vietata nei centri abitati.

Art. 12 - Procedura per la dispersione

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri.
2. Una copia dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è conservata presso il comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007 sarà realizzata nel cimitero apposita targa collettiva, dove sarà riportata la seguente dicitura: "Giardino del ricordo".

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 14 - Registri per l'affidamento e la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 15 - Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale.
2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 16 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 17 - Informazione ai cittadini

1. Il comune di Ozegna favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti sul proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.
2. Le informazioni sono divulgate mediante il sito del comune di Ozegna all'indirizzo www.comune.ozegna.to.it

Art. 18 - Norma transitoria e finale

Con il presente regolamento vengono abrogati tutti gli articoli contrastanti con il presente.